

Verbale di verifica anomalia offerta

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 tramite procedura RDO aperta sul MEPA per la fornitura di n. 3 pianoforti a mezza coda e n. 4 pianoforti verticali

CIG LOTTO 2: B12A29D74E

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di giugno 2024 alle ore 09:00, presso il Conservatorio di Cosenza, si riunisce la commissione giudicatrice formata dai Prof. Maiorca, Zavarrone e Morello ed il RUP dott. Francesco Vergara.


Premesso che con nota prot. 8791/2024 veniva inviata via PEC agli offerenti Cappellani dr. santi srl; Alberto Napolitano pianoforti s.r.l. richiesta di giustificazioni rispetto all'offerta tecnica con riguardo ai seguenti elementi:

- Qualità del materiale impiegato nella realizzazione dello strumento ed eventuali voci di costo;
- Soluzioni tecniche prescelte e condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti (es. listini aziendali);
- Aiuti di Stato ricevuti dall'offerente;
- Grado di originalità e standardizzazione dei lavori.

Che tutti gli operatori economici interpellati rispondevano tramite PEC tempestivamente (prot. 9009/2024 del 03/06/2024; prot. 8821/2024 del 30/05/2024)

Il RUP fa presente alla Commissione giudicatrice i seguenti elementi ai sensi della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

1. L'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. La disciplina precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a



formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;


4. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

5. La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per *relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Inoltre: secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

Si sottolinea altresì, che la *ratio* del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182).

La commissione giudicatrice preso atto di quanto esposto dal RUP dott. Francesco Vergara, procede a verificare le giustificazioni fornite e sottolinea che tutte e 2 le proposte tecniche sono sostenibili., senza necessità di ulteriori approfondimenti.



Tutto ciò premesso

- La commissione giudicatrice accerta la sostenibilità della proposta tecnica formulata dagli offerenti: Cappellani dr. santi srl; Alberto napolitano pianoforti s.r.l. senza necessità di ulteriori dichiarazioni e/o integrazioni documentali.

Cosenza, 12.06.2024

La Commissione

Prof. Giuseppe Maiorca
Prof. Francesca Zavarrone
Prof. Lucia Morello

Il RUP

Dott. Francesco Vergara